

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 68

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORONI, MELONI, CARAZZI, ORTOLANO, STRAMBI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'occultamento dei 695 fascicoli relativi a crimini nazi-
fascisti ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi

Presentata il 7 marzo 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non si può dimenticare cosa siano stati il regime fascista e il regime nazista. La memoria dei crimini perpetrati deve rimanere viva, affinché il ricordo renda impossibile il verificarsi di tanto orrore una seconda volta nella storia dell'umanità.

E ugualmente non si può dimenticare che la maggior parte dei responsabili è rimasta impunita. Molti di essi sono riusciti a camuffarsi, altri hanno trovato rifugio in alcuni Paesi non democratici, altri con le complicità di alcune istituzioni deviate sono riusciti a sfuggire alla giustizia. È accaduto anche nel nostro Paese, basta ricordare la fuga di Kappler dall'ospedale militare di Roma.

Il « processo Priebeke » ha riportato questi fatti in primo piano. Proprio le indagini compiute in occasione di quel procedimento nel 1994 hanno portato alla luce

l'esistenza di 695 fascicoli riguardanti circa 15 mila vittime di crimini nazi-fascisti, conservati presso la sede della procura generale militare della Repubblica di Roma, situata a Palazzo Cesi. Erano in uno stanzino del primo piano protetto da una cancellata di ferro, in un armadio chiuso con le porte rivolte verso il muro, e non nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato situati nello stesso edificio. Dunque siamo di fronte non a conservazione, bensì ad occultamento: un fatto gravissimo che chiama in causa le responsabilità di alte cariche delle istituzioni repubblicane.

I fascicoli contengono rapporti redatti nel dopoguerra dall'Arma dei carabinieri su tante stragi ed eccidi, noti e meno noti, come, ad esempio, le stragi di Sant'Anna di Stazzema, di Roccaraso, di Gubbio, de La

Storta, e del *lager* di Fossoli. Nel 1946 tali rapporti furono consegnati dai carabinieri alla procura militare generale, che doveva inviarli alle procure circoscrizionali per gli accertamenti di legge. Ma ciò fu fatto soltanto per quei fascicoli che non contenevano indicazioni sugli autori del reato e dunque corrispondevano a procedimenti contro ignoti, mentre gli altri, nel 1960, furono archiviati con la formula «archiviazione provvisoria», una formula che non esiste in nessun codice.

I procuratori generali che si alternarono dal dopoguerra furono Umberto Borsari (1944-1954), Arrigo Mirabella (1954-1958), ed Enrico Santacroce (1958-1974) che dispose l'archiviazione degli atti citati. Ma i responsabili di questo mancato esercizio dell'azione penale vanno ricercati più in alto. In proposito, il Consiglio della magistratura militare (CMM), che nel maggio 1996 ha aperto sul caso un'inchiesta, ha scritto: «si ritiene che nella determinazione di quella illegalità non possono che essere confluiti motivi di opportunità politica (...) in un certo senso una superiore ragione di Stato. Dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione». I tre procuratori seguirono una linea unitaria circa il trattamento dei fascicoli, e proprio questa loro conformità fa pensare ad una «ragione di Stato» e a responsabilità più alte.

Dove esattamente vanno dunque cercate queste gravissime responsabilità e le ragioni di quest'occultamento? La risposta sembra venire da un carteggio del 1956 tra il Ministro degli affari esteri, il liberale Gaetano Martino, e il Ministro della difesa, il democristiano Paolo Emilio Taviani, partigiano e presidente dell'Associazione partigiana volontari della libertà. I due Ministri nelle loro lettere convenivano che era inopportuno far procedere richieste di estradizione di criminali nazisti perché così si poteva alimentare una polemica sul comportamento della *Wehrmacht* (la Forza armata tedesca) compromettendo la rinascita dell'esercito tedesco, fortemente voluta dalla NATO. Le ragioni della coalizione militare atlantica furono quindi

prioritarie rispetto alla giustizia e ai sentimenti di umanità verso le vittime.

È a partire da questo carteggio che la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati ha condotto nel gennaio-febbraio 2001 una «Indagine conoscitiva sul rilevamento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti». Tale Indagine ha reso evidenti le responsabilità della magistratura militare, ma anche — come si legge nel documento conclusivo approvato il 6 marzo 2001 — che «i magistrati militari furono in realtà uno strumento in mano ai politici ed, in particolare, al governo. (...) Alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la “ragione di Stato”, la quale dovrebbe essere stata determinata dalla guerra fredda che caratterizzava negli anni '50 e '60 non solo la politica internazionale degli Stati, ma anche quella interna».

Oggi che i fascicoli sono tornati alla luce le istituzioni dell'Italia repubblicana e democratica hanno il dovere di fare luce sulle responsabilità di quest'occultamento: chi, quando e perché. Il fatto è gravissimo e chiama in causa direttamente la democrazia che il popolo italiano ha sancito per il proprio Paese con la Costituzione. È per questo che si vuole istituire una Commissione monocamerale di inchiesta. Tale intervento è proposto anche nel documento conclusivo della citata Indagine conoscitiva della II Commissione della Camera dei deputati. Il Parlamento, massimo organo di governo, deve visibilmente essere presente nella restituzione della giustizia, affinché non vi siano dubbi sul suo operato.

I fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi contengono una documentazione ricchissima, riguardante migliaia di vittime inermi, e moltissimi nomi di responsabili: nazisti delle SS, fascisti della San Marco, delle Brigate nere, della legione autonoma mobile Ettore Muti, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Guardia nazionale repubblicana. Si tratta di documenti che utilizzati in tempo avrebbero permesso di processare molti criminali. Oggi, a distanza di cinquant'anni, rintracciare i colpevoli è più arduo, ma ugual-

mente è importante l'impiego dei fascicoli per dettagliare quelle pagine di storia che non possono essere esaurite dalle testimonianze.

L'importanza di questi fascicoli sta anche nel fatto che contengono nomi di criminali italiani, che chiamano in causa direttamente la nostra coscienza di nazione. Troppo spesso gli italiani, infatti, hanno proceduto ad una sorta di tacito autoassolvimento sottolineando solo le responsabilità del nazismo e considerandosi in fondo « italiani brava gente ».

Su questi temi non va abbassata la soglia di attenzione, perché la dimenti-

canza è voluta e premeditata da alcuni, e supportata da troppo revisionismo storico, che proprio con questi documenti va combattuto.

La presente proposta di inchiesta parlamentare viene presentata all'estremo limite della legislatura in corso, non solo e non tanto perché resti traccia della volontà di accertare la verità, ma anche come auspicio che coloro che assumeranno la funzione di rappresentare il popolo italiano nel prossimo Parlamento vogliano predisporre uno strumento idoneo a fare luce su una pagina oscura e dolorosa della storia repubblicana.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) fare piena luce sulle responsabilità dell'occultamento dei 695 fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti riguardanti decine di migliaia di vittime, ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi durante le indagini per il processo al capitano delle SS Erich Priebke;

b) accertare le ragioni dell'occultamento di cui alla lettera a);

c) accertare le connessioni internazionali che hanno supportato l'occultamento di cui alla lettera a).

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità giudiziarie per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagine giudiziaria. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico

ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 6.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera dei deputati un relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.